

COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 09-09-14**

Landriano,li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI DOTT.SSA LUCIA

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **21:00**
si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria
in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

VACCHINI MARIA IVANA	P	PIACENTINI DOTT. MASSIMO GIANGUIDO MARIA	P
AGUZZI ARCH. ROBERTO	P	TOSONI SAURO	P
NEGRI LUIGI ENRICO MARIA	P	SERVIDA RAG. LUIGI	P
NICOLI ANTONELLA	P	TAFFARELLO DOTT.SSA MORENA	P
PONTEDURO AVV. SILVIA	P	LODANTE LORENZO	P
ANNICCHIARICO CLAUDIA	P	CIVARDI DARIO	P
CROTTI DOTT. NICOLA	P		

ne risultano presenti n. **13** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza il Signor VACCHINI MARIA IVANA in
qualità di SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor FIORINI DOTT.SSA
LUCIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta in oggetto.

=====
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 40 Del 09-09-14

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME IL PARERE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
F.TO FIORINI DOTT.SSA LUCIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
F.TO FIORINI DOTT.SSA LUCIA

n. 40 del 09.09.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco da' la parola all'Assessore Negri il quale procede alla lettura del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

-Vista la legge 28/06/2014 n. 89, di conversione del DI 24/04/2014 n. 66, che ha previsto, per la Tasi, l'adozione della deliberazione di approvazione del Regolamento, delle aliquote e delle detrazioni, tassativamente entro il 10 settembre e l'invio delle deliberazioni del Regolamento, delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, stabilendo quindi una data anticipata rispetto a quella prevista per l'IMU e per la TARI,

-Considerato quindi che occorre provvedere alla deliberazione separata dei Regolamenti, tariffe e, detrazioni per le tre componenti IUC, dando priorità alla TASI,

Il Consigliere Servida da' lettura della proposta di emendamenti da parte sua e del Consigliere Taffarello, in base all'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e come da nota allegata al presente atto;

Il consigliere Lodante, affermando il proprio disappunto per il fatto che il regolamento sia stato approvato senza preventivo confronto con i gruppo consiliari, propone le seguenti due variazioni al regolamento oggetto di approvazione

- 1- Art. 7 c. 1 riduzione del 100% e non del 50%
- 2- Art. 7 c. 3 punto d) cambiare dicitura da "all'estero" a "in altro territorio comunale";

Il Vice Segretario Dott.ssa Lucia Fiorini sospende il Consiglio Comunale e dà la parola all'esperto Dott. Pierluigi Garavini;

Alle ore 22,10 riprende il Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, *147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.*;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco procede con la votazione:

> Votazione per gli Emendamenti proposti da Servida e Taffarello

- Punti 1 – 2 – 3 voti favorevoli n. 4 (Servida, Taffarello, Lodante, Civardi), astenuti n. 9, contrari n. //, espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti;
- Punti 4 – voti favorevoli n. 4 (Servida, Taffarello, Lodante, Civardi), astenuti n. 9, contrari n. //, espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

Pertanto gli emendamenti non sono approvati

> Votazione per le proposte di variazione richieste da Lodante

- voti favorevoli n. 4 (Servida, Taffarello, Lodante, Civardi), astenuti n. //, contrari n. 9, espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

Pertanto le proposte di variazione non sono accolte.

Alle ore 22,25 il Consiglio viene sospeso;

Alle ore 22,28 il Consiglio riprende con l'approvazione del regolamento con la seguente votazione:

- voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Lodante, Civardi), contrari n. 2 (Servida, Taffarello), espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) "CAPITOLO 1 TASI", come da bozza allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione: voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Lodante, Civardi), contrari n. 2 (Servida, Taffarello), espressi nelle

forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);



COMUNE DI LANDRIANO

PROVINCIA DI PAVIA

www.comune.landriano.pv.it

Partita IVA 00414560185

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147

(Approvato con Deliberazione Consiliare n..... del)

L' Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CAPITOLO 1

Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
ART. 2	ESCLUSIONI
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	BASE IMPONIBILE
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 6	SOGGETTO ATTIVO
ART. 7	DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI
ART. 8	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 9	DICHIARAZIONI
ART. 10	DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART. 11	UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 12	AREA FABBRICABILE
ART. 13	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 14	DECORRENZA AREE FABBRICABILI
ART. 15	MODALITA' DI VERSAMENTO
ART. 16	SCADENZE DI VERSAMENTO
ART. 17	MODALITA' DI VERSAMENTO
ART. 18	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 19	RISCOSSIONE
ART. 20	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ART. 21	ACCERTAMENTO
ART. 22	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 23	RIMBORSI
ART. 24	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

ART. 2
ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

ART.3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di

cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. Il comune può prevedere, la determinazione dell'aliquota per gli immobili e pertinenze utilizzati come abitazioni principali dai soggetti con diritto reale sugli stessi e l'azzeramento della tariffa per le abitazioni principali e pertinenze utilizzate da soggetti senza alcun diritto reale sulle stesse, ai sensi dell' art. 1 comma 683 in abbinamento con il comma 676 della legge 147/2013.

ART.4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

ART.5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d' imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

ART.6 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART.7 DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1. 3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate, oppure eventuali riduzioni ed esenzioni, per

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcuna fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall' art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell' applicazione della lettera i) resta ferma l' applicazione delle disposizioni di cui al' art. 912-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART.8 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi che saranno coperti dai proventi della TASI.

ART.9 DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 10 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione

ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12.

ART. 11

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore con un diritto reale sulla stessa e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia l'abitazione principale di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. Il Comune può azzerare l'aliquota per le unità immobiliari del comma 2, ai sensi dell'art. 1 comma 683 in abbinamento con il comma 676 della legge 147/2013, prevedendo l'azzeramento nella delibera di determinazione delle aliquote.

ARTICOLO 12

AREA FABBRICABILE

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto",

ancorché residuale.

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ARTICOLO 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito

dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni ;

In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PGT non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ARTICOLO 14 DECORRENZA

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PGT Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PGT, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PGT, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove

disposizioni urbanistiche.

ART. 15
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 16
SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Per l' anno 2014 il versamento è effettuato, in numero di 2 rate, con scadenza nei mesi di Ottobre e Dicembre (Legge 89/14 di conversione del DI 66/14).
3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

ART. 17
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il contribuente è tenuto al versamento spontaneo, entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l' applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
2. Le modalità di versamento di cui al comma 1 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa che ne preveda espressamente la nullità.

ART. 18
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

ART. 19
RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nel caso di gestione o attività affidata in concessione a soggetto abilitato iscritto al relativo Albo nazionale del Ministero dell' Economia e Finanze, le funzioni del funzionario responsabile del comune vengono traslate al funzionario responsabile del tributo della Concessionaria.

ART. 21 ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 22 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;

b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società concessionaria di accertamento e riscossione, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ART. 23 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 18 comma 1.

ART. 24
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a meno di termini diversi previsti da disposizioni legislative.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to VACCHINI MARIA IVANA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to FIORINI DOTT.SSA LUCIA

===== DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE =====

Si dichiara che copia della deliberazione suesposta, è pubblicata all'Albo pretorio dal
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al

Addi IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to GANINI ESTER

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal al
come prescritto dall'art 124, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza reclami;

- E' stata trasmessa con lettera in data all'O.RE.CO. ai sensi e per gli effetti
dell'art. 127, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

- Ricevuta da predetti uffici il come da timbro e data

- E' stata dichiarata decaduta con provvedimento N. del pervenuto
il al prot. N. del Comune.

- E' stata annullata con provvedimento n. del pervenuto
il al prot. N. del Comune.

- E' stata sospesa con ordinanza istruttoria N. del pervenuto
il al prot. N. del Comune.

- Richiesta dei chiarimenti e o elementi integrativi digiudizio (art. 133, comma 2 del T.U.E.L. – D.Lgs.
18/08/2000 n. 267) da parte dell' O.RE.CO.

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
per decorrenza dei termini del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 134, comma 3

Art. 134, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per scadenza del termine di 30 giorni
dalla data della ricezione da parte dell'O.R.E.C.O.

Art. 134, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per mancato riscontro di vizi di legittimità
nella seduta del come apposta comunicazione agli atti, prot. N.

Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per scadenza del termine di 10 giorni
dalla data di inizio pubblicazione.

Art. 133, comma 2 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per scadenza del termine di 30 giorni a
seguito ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti da parte dell'O.R.E.C.O.

Landriano, li IL SEGRETARIO COMUNALE